

Cassazione civile sez. lav. - 17/06/2022, n. 19623

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE	Paolo	-	Presidente	-
Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Consigliere	-
Dott. LORITO	Matilde	-	Consigliere	-
Dott. PAGETTA	Antonella	-	Consigliere	-
Dott. LEO	Giuseppina	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18372-2018 proposto da:

B.C., B.L., in proprio e nella qualità di eredi di BA.LA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LIPERA, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLETTA CERVIA;

- ricorrenti -

contro

NUOVO PIGNONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell'avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati LAPO GUADALUPI, ROBERTO CALABRESI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 471/2017 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/11/2017 R.G.N. 285/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO.

RILEVATO

che, con la sentenza n. 107/2017, il Tribunale di Massa, in parziale accoglimento del ricorso riassunto da G.M., B.C. e B.L., quali eredi di Ba.La., nei confronti della S.p.A. Nuovo Pignone - alle cui dipendenze il loro dante causa aveva prestato la propria attività lavorativa dal 24.7.1959 al 30.6.1990, con mansioni di saldatore -, diretto ad

ottenere il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal congiunto in seguito all'esposizione all'amianto, condannava la società al risarcimento dei danni non patrimoniali;

che la Corte di Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 30.11.2017, rigettava il gravame interposto, avverso la pronunzia di primo grado, dalle eredi di Ba.La., sottolineando, tra l'altro, che non può condividersi "quanto sostenuto dalle appellanti" circa il fatto che "il CTU non abbia applicato i criteri di Helsinki relativi alla c.d. esposizione cumulativa ad amianto, i quali prevedono un raddoppio del rischio nel caso di superamento della dose di 25 ff/cc."; che "tali criteri si riferiscono all'ipotesi in cui l'esposizione ad amianto non concorra con altri agenti cancerogeni"; che "nel caso in questione, purtroppo, bisogna fare i conti con un altro importante fattore di rischio del carcinoma polmonare cui il Ba., in vita, è stato esposto: risulta infatti dalla documentazione medica in atti (cartelle mediche dei ricoveri) che costui abbia fumato ca 15-20 sigarette al giorno sino ad un'epoca collocabile tra il 2001 ed il 2003"; che per la cassazione della sentenza B.C. e B.L. hanno proposto ricorso articolando due motivi; che la Nuovo Pignone S.p.A. ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste.

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce: 1) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 1227,2059 c.c., per errata determinazione del quantum del danno biologico rispetto a quanto riconosciuto in sentenza; artt. 2087 e 2697 c.c., per avere la Corte di Appello omesso di considerare che la rilevanza causale dell'esposizione all'amianto provata e documentata abbia rilevanza pari ed equivalente all'esposizione al fumo del ricorrente; nonché violazione dell'art. 116 c.p.c., e art. 41 c.p., in ordine alla valutazione degli esiti della c.t.u.; 2) in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2,3,32 Cost.; artt. 2043,2059,2087,2727 c.c. e ss.; del D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, per avere la Corte di Appello negato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale vantato dalle ricorrenti, nella specie escludendo la sussistenza del danno morale e/o esistenziale (lesione di interessi costituzionalmente garantiti), ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni, anche semplici; e ciò, senza considerare che "a mente della sentenza n. 24217/17 della

sezione lavoro della Cassazione, il danno da paura di ammalarsi può essere provato attraverso le presunzioni e deve essere risarcito"; le ricorrenti lamentano, inoltre, che la sentenza impugnata non tenga conto delle deduzioni ed allegazioni di cui al ricorso di primo grado - in cui "il ricorrente ha allegato che: il fatto di sapere di essere stato esposto per tutta la durata del rapporto di lavoro ad agenti morbigeni; di venire a conoscenza che moltissimi colleghi di lavoro hanno contratto gravi patologie, e molti sono deceduti, ha generato nel ricorrente l'incertezza del proprio vivere, modificando in peius la propria vita quotidiana, mettendo in primo piano la necessità di doversi sottoporre a molti esami clinici e controlli medici, con la conseguenza di un continuo ripensare alla possibilità di ammalarsi e poi morire";

che il primo motivo - che solo apparentemente censura una violazione di legge, ma tende, nella sostanza, ad ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in questa sede non è fondato, poiché, come correttamente sottolineato dai giudici di seconda istanza, nella fattispecie sussiste un "concorso di cause di lesione, cagionante un evento patologico unitario ed indivisibile, in presenza del quale non può che essere applicato il principio di equivalenza delle concause ex artt. 40 e 41 c.p.", non essendo possibile effettuare una ripartizione causale tra i due fattori cancerogeni, "entrambi egualmente responsabili della causazione dell'evento dannoso". Pertanto, applicando il principio di equivalenza delle concause, la responsabilità del datore di lavoro "che non ha usato adeguate precauzioni idonee a contenere l'esposizione all'amianto entro limiti non pericolosi, e quella del tabagismo nella causazione dell'evento sono equivalenti, senza alcuna prevalenza dell'una sull'altra";

che, dunque, correttamente, la Corte di merito afferma che "la ripartizione tra i due fattori di rischio non riguarda la responsabilità nella causazione del danno, ma l'entità del risarcimento del danno", che, nel caso di specie, è stata ridotta, per quanto innanzi esplicitato, rispetto alla richiesta delle ricorrenti;

che, quanto alle censure che investono la "valutazione degli esiti della c.t.u.", vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene - ed a cui, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) -, alla stregua dei quali, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo

specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della stessa "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità"; peraltro, nella fattispecie, la Corte di merito ha fornito ampie argomentazioni circa l'adesione alle conclusioni del C.t.u., non confutate efficacemente dal primo mezzo di impugnazione;

che, infine, alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (cfr., per tutti, Cass., SS.UU., n. 15486/2017), "La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli. A tanto va aggiunto che, in linea di principio, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (tra le varie, Cass. n. 24434/2016), dovendosi peraltro ribadire che, in relazione al nuovo testo di questa norma, qualora il giudice abbia preso in considerazione il fatto storico rilevante, l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (Cass., SS.UU. n. 8053/2014)";

che il secondo motivo è fondato; al riguardo, va premesso che le SS.UU. di questa Corte (sent. n. 6572/2006) hanno sottolineato che, in caso di violazione dell'art. 2087 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale, nella cui sfera deve essere ricondotto il danno morale, data la natura unitaria del primo, "e' dovuto soltanto qualora sia fornita la prova della sussistenza del pregiudizio, che può essere offerta anche tramite presunzioni"; ed inoltre che (Cass., SS.UU. n. 26972/2008) "l'art. 2059 c.c., opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge (illecito astrattamente configurabile come reato; illecito non qualificabile come reato, ma che per espressa previsione di legge impone il ristoro di un danno non patrimoniale; illecito che abbia leso diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale), lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell'illecito ex art. 2043 c.c.: la condotta illecita, l'ingiusta lesione degli interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso";

che, pertanto, il danno non patrimoniale, quale "danno-conseguenza", va allegato e provato ai fini risarcitori - in quanto non può essere considerato in re ipsa -, ma ciò può avvenire anche mediante presunzioni (v., ex plurimis, Cass. nn. 33123/2021; 7471/2012; 13614/2011; 20987/2007), poiché, "costituendo il danno morale un paterna d'animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti d'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, dovendo il più delle volte essere accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (v., tra le altre, Cass. nn. 8546/2008; 13754/2006; 11001/2003);

che, nella fattispecie, per quanto doviziosamente specificato nel ricorso, sono state allegate le basi del ragionamento inferenziale per pervenire, attraverso il ricorso alle presunzioni, alla configurazione del danno morale personalizzato, costituito dall'offesa della personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente a pericolo per la propria incolumità, da cui, all'evidenza, è derivata una patente lesione - autonoma rispetto al danno biologico - di diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (v., in particolare, artt. 2,3 e 32 Cost.). Al proposito, va altresì osservato che, con la sentenza n. 2611/2017, le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che "il danno derivante dallo sconvolgimento dell'ordinario stile di vita è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, rafforzati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo", art. 8, sottolineando, ancora, che "la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base di nozioni di comune esperienza, perché la dimostrazione del pregiudizio può essere ricavata anche dall'esame della natura e dall'entità delle immissioni a cui è sottoposto il danneggiato";

che, nel caso di specie, i giudici di appello non hanno fatto corretta applicazione dei menzionati principi di diritto, anche in considerazione del fatto che, nell'atto introduttivo del giudizio, espressamente richiamato nel ricorso di legittimità, erano stati allegati (v., pure, quanto specificato nel secondo motivo, sopra riportato) gli elementi da utilizzare ai fini della prova presuntiva della sofferenza morale;

che, dunque, per tutte le considerazioni innanzi svolte, la sentenza va cassata, in relazione al secondo motivo di ricorso rigettato il primo -, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito, ai principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2022
